

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA SISMA

Registro cronologico area sisma n.65 del 17-12-020

Registro generale n. 739

Oggetto: Contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) - Diniego
all'accoglimento dell'Istanza prot. 4043 del 21-04-2020.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SISMA

PREMESSO che:

- in data 21-04-2020 è stata presentata “*Domanda di contributo per l'autonoma sistemazione*” registrata al prot. n. 4043 del 21-04-2020, per la richiesta del contributo di autonoma sistemazione, per gli eventi sismici che hanno interessato le Regioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016;
- a seguito delle suddette dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza delle conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto, è stata effettuata idonea istruttoria;

ATTESO che:

- a seguito dell'istanza summenzionata è stato comunicato l'accoglimento della stessa (prot. 5447 del 06-06-2020);
- con nota di prot. n. 11227 del 05-09-2020, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 8454 del 07-09-2020, la Regione Abruzzo – *S.M.E.A. Struttura di missione per il superamento emergenze di protezione civile regionali* ha osservato che la rinuncia abitativa volontaria all'alloggio assegnato nel Progetto C.A.S.E./MAP dell'Aquila, misura assistenziale scelta dal cittadino, non possa che comportare la cessazione di ogni misura volta ad assicurare l'assistenza alla popolazione in forma transitoria ai sensi dell'art. 4, O.C.D.P.C. n. 394/2016;

RICHIAMATA la comunicazione di questo Ente prot. n. 10489 del 26-10-2020, avente ad oggetto “*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'Istanza di cui al prot. 4043 del 21-04-2020 (ex art. 10-bis, L. n. 241/90)*”, notificata all'istante in data 31-10-2020, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, con l'invito a fornire in forma scritta, entro dieci giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni, anche corredate da documenti, per consentire una migliore valutazione degli elementi rappresentati;

PRESO ATTO della nota presentata dall'istante “*Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al prot. 4023 del 21-04-2020. Trasmissione osservazioni*”, trasmessa a mezzo PEC in data 04 novembre 2020 ed acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 10880 del 04-11-2020;

DATO ATTO delle osservazioni prodotte con la nota summenzionata (prot. n. 10880 del 04-11-2020);

RICHIAMATA la nota prot. n. 11227 del 05-09-2020, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 8454 del 07-09-2020, la Regione Abruzzo – *S.M.E.A. Struttura di missione per il superamento emergenze di protezione civile regionali* ha osservato che la rinuncia abitativa volontaria all'alloggio assegnato nel Progetto C.A.S.E./MAP dell'Aquila, misura assistenziale scelta dal cittadino, non possa che comportare la cessazione di ogni misura volta ad assicurare l'assistenza alla popolazione in forma transitoria ai sensi dell'art. 4, O.C.D.P.C. n. 394/2016;

ATTESO che la nota presentata dall'istante avente ad oggetto "*Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al prot. 4023 del 21-04-2020. Trasmissione osservazioni*", trasmessa a mezzo PEC in data 04 novembre 2020 ed acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 10880 del 04-11-2020, con osservazioni inerenti al procedimento amministrativo *de quo*, ha evidenziato il permanere delle cause ostative all'accoglimento della richiesta per il mantenimento del C.A.S., per i seguenti motivi:

- l'Istante ha volontariamente rinunciato all'alloggio Progetto CASE, riconsegnandolo in data 15-04-2020;
- tale circostanza non è stata smentita dalle integrazioni presentate;
- con nota di prot. n. 11227 del 05-09-2020, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 8454 del 07-09-2020, la Regione Abruzzo – *S.M.E.A. Struttura di missione per il superamento emergenze di protezione civile regionali* ha osservato che la rinuncia abitativa volontaria all'alloggio assegnato nel Progetto C.A.S.E./MAP dell'Aquila, misura assistenziale scelta dal cittadino, non possa che comportare la cessazione di ogni misura volta ad assicurare l'assistenza alla popolazione in forma transitoria ai sensi dell'art. 4, O.C.D.P.C. n. 394/2016;

DATO ATTO, pertanto, che:

- per i motivi di cui sopra continuano a sussistere cause tali da precludere l'erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.) di cui all'Istanza acquisita agli atti con prot. nell'istanza prot. 4043 del 21-04-2020, in quanto non sono presenti tutti i requisiti/presupposti richiesti;
- il contributo *de quo* non è stato erogato;

ACQUISITI tutti gli atti all'uopo necessari, disposti regolarmente a compimento dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 17 in data 13-08-2020, giuridicamente efficace, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- **il rigetto della richiesta di cui alla nota** trasmessa a mezzo PEC in data 04 novembre 2020 ed acquisita agli atti di questo Ente al **prot. n. 10880 del 04-11-2020**, avente ad oggetto *“Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al prot. 4023 del 21-04-2020. Trasmissione osservazioni”*;
- **il rigetto della Domanda di Contributo per l'Autonoma Sistemazione, di cui all'Istanza prot. 4043 del 21-04-2020;**
- di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per opportuna conoscenza;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio e alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale di questo Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammissibile il ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE AREA SISMA
ANASTASIO GIOVANNINO

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li